

Il recupero delle ritenute subite in UNICO 2016

di [Luca Bianchi](#)

Pubblicato il 12 aprile 2016

se il contribuente forfettario (ma il caso vale anche per i vecchi contribuenti minimi) ha subito una ritenuta nell'anno 2015, può recuperare tale ritenuta in Unico 2016? Ecco le modalità per recuperare la ritenuta erroneamente subita



Dal Forum è arrivato un importante quesito relativo al **recupero delle ritenute subite**: “In Unico 2015 era prevista una procedura specifica per il recupero delle ritenute d’acconto subite erroneamente da un contribuente minimo; per Unico 2016 tale procedura è prevista solo per i contribuenti minimi e non per quelli forfettari: come conviene comportarsi se un contribuente forfettario subisce una ritenuta?”

RISPOSTA

Anche per **Unico 2016** si porrà il problema del recupero delle ritenute d’acconto addebitati a **contribuenti** che operano nel **regime dei minimi e dei forfettari**, che non sarebbero soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto in virtù del regime di favore con cui determinano il reddito e l’imposta dovuta.

Avevamo trattato il problema delle ritenute subite dai contribuenti minimi nell’anno 2014 (Luca Bianchi, [Contribuenti minimi e ritenute, ancora dubbi](#), 07/08/2014); il problema continua ancora a sussistere.

Per Unico 2016 le istruzioni prevedevano di default il recupero solo per i contribuenti che operano nel regime dei minimi (con istruzioni che ricalcano quelle dell’anno precedente); era rimasto il dubbio del comportamento da seguire per i contribuenti forfettari (ricordiamo che questo regime nasce nel 2015 e fa il suo esordio in Unico 2016).

La recente circolare n. 10/E del 4 aprile scorso chiude il “buco”, con l’interpretazione che appare più ovvia: i contribuenti forfettari useranno la stessa procedura già prevista per i minimi.

Casi in cui si subisce la ritenuta

I casi tipici in cui i contribuenti aderenti al regime di favore possono subire una ritenuta non dovuta sono tendenzialmente tre:

1. contribuenti che lavorano per un'operazione di recupero edilizio o riqualificazione energetica soggetta ad agevolazione per cui la banca effettua una ritenuta del 4% al momento del pagamento (in applicazione dell'art. 25 del DL 78/2010);
2. l'applicazione della ritenuta d'acconto effettuata sull'indennità di maternità (cfr. Ris. 55/E del 2013);
3. ritenuta applicata erroneamente dal committente e già certificata (cioè senza possibilità di correggere l'errore avvenuto in fase di applicazione).

Cosa fare in Unico 2016?

Per Unico 2016 la soluzione pratica è identica a quella di Unico 2015: tali ritenute vanno indicate nello specifico **rigo RS40**, denominato proprio *"Ritenute regime di vantaggio - casi particolari"*.

Inoltre l'importo delle ritenute indicate in RS40 va riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33 colonna 4, e/o nel rigo LM14, colonna 1, denominato *"Ritenute consorzio"* (cfr. circ. 10/E del 04/04/2016 p. 4.2.1 pag. 30).

12 aprile 2016

Luca Bianchi

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l